

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
SCUOLA POLITECNICA ITS EMILIA-ROMAGNA

ASSOCIAZIONE COSTITUITA IN DATA 14-01-2021 ATTO NOTAIO DOTT. RITA MERONE IN BOLOGNA
ISCRITTO NEL COLLEGIO NOTARILE DI BOLOGNA, REPERTORIO N. 63.156 - RACCOLTA N. 31.606. -
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI BOLOGNA IL 01/02/2021 AL N. 4655 SERIE 1T

Estratto Allegato "A" al Rep. N. 64.676/32.683 del 12/12/2023 – Dott.ssa Rita Merone - Bologna

Sommario

Art. 1. Costituzione e natura dell'Associazione.....	2
Art. 2. Scopi dell'Associazione	2
Art. 3. Composizione dell'Associazione, ammissione di nuovi associati e perdita dello status di associato.	3
Art. 4 - Diritti e doveri degli Associati	4
Art. 5. Organi.....	4
Art. 6 Assemblea.....	5
Art. 7 Competenze dell'Assemblea	6
Art. 8 Presidente.....	7
Art. 9 Vicepresidente.....	8
Art. 10 Organo di controllo	8
Art. 11 Patrimonio, finanziamento e proventi.....	9
Art. 12 Esercizio sociale	9
Art. 13 Durata	10
Art. 14 Clausole di rinvio	10
Art. 15 Disposizioni in caso di scioglimento	10

Art. 1. Costituzione e natura dell'Associazione

1. È costituita l'Associazione denominata "Scuola Politecnica ITS Emilia-Romagna". che opera ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice civile.
2. Ai fini e per gli adempimenti associativi le Fondazioni associate sono rappresentate dai rispettivi Presidenti o loro delegati all'interno dell'Assemblea di cui al successivo Art. 6.
3. La sede dell'Associazione è stabilita nella città metropolitana di Bologna, capoluogo regionale. Ogni variazione di indirizzo non prevede modifica statutaria.
4. L'associazione opera nell'ambito della Regione Emilia-Romagna. Sedi secondarie e uffici potranno essere istituiti, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Associazione attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento, della necessaria rete di supporto all' Associazione stessa.

Art. 2. Scopi dell'Associazione

1. L'Associazione non persegue scopi di lucro e non può distribuire utili. L'Associazione intende perseguire le proprie finalità esclusivamente a servizio delle Fondazioni ITS del territorio della Regione Emilia-Romagna. Le finalità dell'Associazione regionale non devono limitare l'autonomia statutaria delle singole Fondazioni.
2. L'Associazione si propone di promuovere tra i giovani la cultura tecnico scientifica e accrescere l'efficacia occupazionale del sistema regionale delle Fondazioni ITS, costitutivo della formazione terziaria non universitaria e caposaldo dell'offerta formativa della Rete Politecnica della Regione Emilia-Romagna.
3. Sono inoltre finalità dell'Associazione:
 - a. rappresentare e valorizzare il sistema regionale delle Fondazioni ITS, nelle diverse sedi di livello regionale, nazionale e internazionale, svolgendovi attività di tutela e promozione del sistema ITS regionale, finalizzate alla maggiore riconoscibilità, anche attraverso iniziative di comunicazione, sviluppo del brand e orientamento, da coordinarsi con quelle autonomamente intraprese dalle singole Fondazioni associate;
 - b. contribuire attivamente allo sviluppo di un complesso di relazioni che consenta al sistema ITS regionale di accreditarsi anche a livello europeo ed internazionale, come parte integrante del sistema di istruzione e formazione tecnico-professionale di livello terziario non universitario e del sistema della ricerca applicata, favorendo l'allargamento delle collaborazioni nei settori di competenza delle Fondazioni associate;
 - c. elaborare e presentare alle Istituzioni e Amministrazioni competenti, in nome e per conto delle Fondazioni associate, i pareri eventualmente richiesti, le proposte d'indirizzo e le osservazioni in materia di quadri ordinamentali, normative e logiche di programmazione della formazione terziaria non universitaria e dei servizi di ricerca applicata e trasferimento tecnologico d'interesse e competenza delle Fondazioni associate;
 - d. promuovere il riconoscimento del diploma ITS tra i requisiti per la partecipazione a concorsi e bandi regionali, statali;
 - e. promuovere e ricercare attivamente coerenza di comportamenti e di interpretazioni fra le Fondazioni associate in materie di interesse comune, con particolare riferimento ai rapporti

- con il sistema universitario regionale e gli ordini professionali, specie ai fini del riconoscimento di crediti relativi ai percorsi ITS, con i sistemi della rappresentanza associativa e con le aggregazioni costituite sul territorio regionale per la realizzazione di programmi di alta formazione e ricerca sulle competenze tecniche e le conoscenze scientifiche richieste dalle imprese dell'Emilia-Romagna;
- f. promuovere, anche attraverso la sottoscrizione di specifici accordi e convenzioni, l'accesso diretto a programmi o la partecipazione delle singole Fondazioni associate a iniziative e progetti, utili al potenziamento della formazione terziaria professionalizzante e della ricerca applicata, funzionali ad elevare la qualità e il prestigio, anche internazionale, del Sistema ITS regionale;
 - g. favorire e intraprendere lo sviluppo di iniziative utili al potenziamento delle capacità operative delle Fondazioni associate, anche attraverso l'attivazione di sedi ed uffici distaccati sul territorio regionale, presso cui le Fondazioni associate possano stabilire e incrementare le proprie dotazioni funzionali all'attività formativa, di ricerca applicata e trasferimento tecnologico.
 - h. attivare e realizzare, ove ritenuto necessario, progetti su bandi pubblici che si riconoscono utili per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Art. 3. Composizione dell'Associazione, ammissione di nuovi associati e perdita dello status di associato

- 1. Possono aderire all'Associazione tutte le Fondazioni ITS regolarmente riconosciute e operanti sul territorio dell'Emilia-Romagna.
- 2. Le Fondazioni ITS che riscontrino i requisiti di cui al comma precedente possono fare richiesta di ammissione all'Associazione anche successivamente alla sua costituzione. La domanda di ammissione viene redatta per iscritto ed indirizzata al Presidente dell'Associazione, il quale, verificata la sussistenza dei presupposti per l'adesione all'Associazione, chiama a deliberare l'Assemblea degli associati sull'accoglimento della domanda. Entro 60 giorni l'organo deliberante deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Il soggetto destinatario del rifiuto può formulare un'istanza affinché sulla sua domanda si pronunci l'assemblea sulle domande non accolte.
- 3. A seguito di positivo accoglimento della richiesta da parte degli associati, l'ammissione di un nuovo associato diventa esecutiva solo a seguito del versamento del contributo previsto di cui all'art. 4, che il Presidente si incarica di richiedere al nuovo associato.
- 4. Lo status di Associato viene meno:
 - a. per recesso unilaterale, in ogni momento della vita dell'Associazione, comunicato a mezzo pec o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni eventualmente assunte in precedenza;
 - b. per decadenza: in conseguenza del mancato pagamento della quota associativa annuale entro i termini previsti dalla Assemblea, alla cessazione dell'attività del soggetto aderente o per perdita dei requisiti previsti al comma 1 del presente articolo;
 - c. per esclusione solo per mancata osservanza degli obblighi statutari, o gravi motivi che ne rendano incompatibile l'appartenenza. L'esclusione, proposta e motivata dal Presidente e

previa contestazione dei fatti e acquisizione delle eventuali giustificazioni, deve essere deliberata con il voto di almeno i due terzi dei votanti. Contro l'esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea dell'Associazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento. Sul ricorso dell'associato escluso, l'Assemblea decide con il voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei voti presenti o rappresentati.

Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla ripetizione di quanto apportato o versato all'Associazione.

Art. 4 - Diritti e doveri degli Associati

Gli associati hanno diritto di:

- a) essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare le proprie finalità;
- b) partecipare alle attività e ai servizi promossi dall'Associazione;
- c) partecipare alle Assemblee degli associati con diritto di voto;
- d) esercitare l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi sociali;
- e) esaminare e prendere copia dei libri sociali.

L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione del presente statuto ed in particolare l'adempimento dei seguenti doveri:

- a) l'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione nei limiti delle loro attribuzioni;
- b) l'astensione da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive della stessa Associazione;
- c) la comunicazione da parte dei soggetti associati di tutti i dati statistici e delle notizie, di natura non riservata, che la Associazione ritiene utili ai fini del conseguimento degli scopi statutari;
- d) la corresponsione del contributo associativo annuale (nel seguito, il "Contributo") a sostegno dei costi di funzionamento dell'Associazione, così come determinati annualmente dall'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo.

Il mancato pagamento del Contributo annuale precluderà all'associato l'esercizio del diritto di voto in assemblea e la partecipazione alla vita associativa e determinerà la perdita dello status di socio che verrà ratificata nella prima riunione utile dall'Assemblea.

Art. 5. Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea degli Associati
2. il Presidente
3. il Vicepresidente
4. il Revisore dei conti

2. Le carica di Presidente e Vicepresidente è conferita solo a rappresentanti delle Fondazioni associate, che operino con un ufficio attualmente in corso presso la Fondazione ITS di provenienza. In caso di cessazione dall'ufficio ricoperto presso la Fondazione ITS di provenienza, il rappresentante di una Fondazione associata decade automaticamente dalla carica. Decade altresì il rappresentante della Fondazione ITS che perda la qualifica di associato.

3. Gli organi dell'associazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti

4. Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per l'attività professionale dell'Organo di Controllo.

Art. 6 Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati, rappresentati dai rispettivi Presidenti o dai loro delegati. Possono essere delegati il Direttore della Fondazione ITS o altro rappresentante della stessa Fondazione ITS, munito di apposita delega scritta. Ogni associato può esprimere un solo voto.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, con ogni mezzo anche telematico che permetta di accertare l'attestazione della ricezione, con almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data fissata. La convocazione, redatta in forma scritta anche tramite e-mail, deve contenere, oltre alla data, l'ora ed il luogo della riunione e l'indicazione analitica degli argomenti all'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza la convocazione può essere effettuata anche tre giorni prima della data fissata.
3. Le riunioni dell'Assemblea degli associati possono svolgersi anche esclusivamente con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati a condizione che sia previsto nell'avviso di convocazione, e quando non previsto si tratti di assemblea totalitaria e sia consentito:
 - a) al Presidente di accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
 - c) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
4. L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno, di cui una per il bilancio di previsione e una per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente quando lo richiedano per iscritto almeno tre componenti della stessa. Nel caso in cui il Presidente non ottemperi alla richiesta, trascorsi dieci giorni non festivi, l'Assemblea può essere convocata, nel rispetto delle forme di cui al precedente punto 2, da almeno tre componenti della stessa. In caso d'impossibilità a garantire fisicamente la presenza, l'associato, che ne dia preventiva comunicazione, può validamente prendere parte ai lavori dell'Assemblea anche da remoto, previa disponibilità di soluzioni di video conferenza, che ne garantiscano, l'esercizio del diritto di discussione e deliberazione, secondo quanto stabilito al successivo Art. 7.
5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati, salvo quanto di seguito previsto. In eccezione a quanto sopra disposto, sia in prima che in seconda convocazione:
 - a. l'assemblea convocata per deliberare quanto previsto al comma 2 dell'art. 7 lettere da a. a f. è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto;
 - b. l'assemblea convocata per deliberare lo scioglimento dell'Associazione (lettera g. comma 2 art. 7) è validamente costituita con la presenza dei due terzi degli associati aventi diritto al voto.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea, validamente costituita come indicato ai punti precedenti, vengono espresse con voto palese e per alzata di mano e sono assunte con il voto favorevole:
 - a. della maggioranza semplice dei presenti per le deliberazioni di cui all'Art. 7 comma 1;
 - b. della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto per le deliberazioni di cui all'Art. 7, comma 2, ad esclusione della lettera g.;
 - c. dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto per deliberare lo scioglimento dell'associazione di cui alla lettera g. comma 2 dell'art. 7 nonché per le delibere di cui alle lettere b) e c) Comma 1 Art. 7.
7. Hanno diritto di voto in Assemblea gli associati in regola con il pagamento del contributo annuale ai sensi dell'Art. 4.
8. Su proposta del Presidente o dell'Assemblea stessa, con delibera assembleare, ai singoli componenti dell'Assemblea, o a loro delegati, possono essere assegnate deleghe specifiche e operative per l'attuazione delle deliberazioni di cui all'Art. 7, per lo svolgimento delle quali possono anche avvalersi della collaborazione di soggetti esperti in specifiche materie, individuati su proposta del Presidente e incaricati dall'Associazione, previa approvazione dell'Assemblea.

Art. 7 Competenze dell'Assemblea

1. Spetta all'Assemblea:
 - a. deliberare sui programmi e gli indirizzi dell'Associazione, nonché sui pareri che questa deve o intende fornire;
 - b. deliberare sul conferimento di incarichi a soggetti esperti in specifiche materie e sugli atti di competenza del Presidente che instaurano rapporti di lavoro e di collaborazione, anche a tempo determinato, a favore dell'Associazione, dopo aver verificato che non vi siano risorse disponibili con idonee competenze nell'ambito delle singole fondazioni associate;
 - c. deliberare sulle iniziative per il possibile potenziamento delle capacità operative dell'Associazione e che ne impegnino la responsabilità nell'interesse degli associati, quali, a titolo esemplificativo, l'utilizzo di servizi e strutture offerte dalle Fondazioni socie, la promozione e la partecipazione a organismi di rappresentanza e a progetti, la definizione di accordi, intese e convenzioni, verificando, unitamente alla compatibilità finanziaria in relazione alle risorse disponibili, la compatibilità delle suddette iniziative con le finalità e la natura dell'Associazione;
 - d. determinare il Contributo annuale;
 - e. approvare il bilancio di esercizio e quello di previsione elaborati e presentati dal Presidente;
 - f. deliberare sull'accettazione di donazioni, contributi e lasciti;
 - g. deliberare su tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Presidente, ad eccezione di quanto espressamente attribuito dal presente Statuto al Presidente.

Nelle ipotesi di cui al presente comma 1, l'Assemblea delibera validamente col voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

2. Spetta altresì all'Assemblea:

- a. eleggere il Presidente e il Vicepresidente così come da proposta di designazione da parte del Presidente;
- b. revocare il mandato al Presidente e al Vicepresidente, in carica che risulti inadempiente verso i propri uffici come descritti all'Art. 8;
- c. nominare il Revisore;
- d. deliberare sull'approvazione dei regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
- e. approvare le modifiche statutarie;
- f. deliberare l'ingresso di nuovi associati o la decadenza dalla qualifica di associato;
- g. deliberare l'eventuale messa in liquidazione dell'Associazione, la nomina dei liquidatori, nonché la destinazione del patrimonio netto finale ad altro ente con finalità analoghe;
- h. delibera, su proposta del Presidente, sull'eventuale nomina del Direttore Operativo.

Nelle ipotesi di cui al presente comma 2, l'Assemblea delibera validamente col voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, salvo in caso di deliberazione relativa allo scioglimento dell'Associazione, la quale è assunta con la presenza e il voto favorevole dei tre quarti degli associati, come indicato dall'articolo 6, comma 5, lettera c.

Art. 8 Presidente

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea col voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, favorendo il principio della valorizzazione progressiva delle diverse fondazioni socie.
2. Il Presidente eletto opera, con un mandato di durata biennale e non può assumere la carica per più di due mandati consecutivi.
3. Il Presidente in carica svolge i seguenti uffici:
 - a. ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
 - b. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea;
 - c. rappresenta eventualmente in giudizio l'Associazione e a tal fine può nominare difensori, rilasciando ampia procura nelle forme richieste dalla legge, anche per resistere o promuovere giudizi o procedure esecutive e svolgere nelle sedi giudiziarie più opportune tutte le attività, utili o necessarie alla tutela dei diritti dell'Associazione; può nominare procuratori speciali per singoli atti o per categorie di atti. Le decisioni di cui alla presente lettera sono portate alla ratifica dell'Assemblea;
 - d. sovrintende all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
 - e. presenta una relazione annuale sull'attività e sulla gestione dell'Associazione, in occasione della presentazione del bilancio di previsione e del bilancio di esercizio all'Assemblea.
4. Il Presidente dell'Associazione propone, tra i rappresentanti delle Fondazioni associate che operino con un ufficio attualmente in corso presso la Fondazione ITS di provenienza, un Vicepresidente da designare all'Assemblea per la nomina da attuarsi col voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
5. Il Presidente sottoscrive gli atti che comportino impegni di spesa nei limiti concordati con l'Assemblea. Oltre tale limite, ed in ogni caso per gli atti che istaurano rapporti di lavoro e di collaborazione, anche a tempo determinato, è richiesta la previa approvazione dell'Assemblea. Il

Presidente può essere affiancato, se nominato, dal Direttore Operativo eventualmente munito di delega per poterlo disgiuntamente sostituire nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento o necessità.

6. Per lo svolgimento dei suoi uffici il Presidente si può avvalere del Vicepresidente, del Direttore Operativo, se nominato, dei consulenti esterni e del servizio di segreteria, di norma istituito presso la sede dell'Associazione o presso la fondazione socia che esprime il Presidente, al fine di garantire:
 - a) la predisposizione dei verbali delle sedute dell'Assemblea;
 - b) l'esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea;
 - c) la predisposizione del bilancio di previsione e del bilancio di esercizio;
 - d) la gestione delle attività amministrative e contabili dell'Associazione;
 - e) l'apertura e la tenuta di conti correnti bancari dedicati per i versamenti dei contributi associativi di cui all'Art. 4 e per gestire eventuali ulteriori entrate di cui al successivo art. 10 e gestire le movimentazioni di cassa;
 - f) la predisposizione dei documenti e delle scritture contabili richiesti per operare e avere relazioni con altri enti, associazioni o individui, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea, ivi comprese la registrazione di Atto Costitutivo e Statuto presso l'Agenzia delle Entrate per ottenere il codice fiscale dell'Associazione e la documentazione da produrre per l'eventuale riconoscimento dell'Associazione;

Art. 9 Vicepresidente

1. Su iniziativa del Presidente è proposta la designazione, tra i rappresentanti delle Fondazioni associate che operino con un ufficio attualmente in corso presso la Fondazione ITS di provenienza, del Vicepresidente da proporre all'Assemblea.
2. Il Vicepresidente, opera nell'ambito delle deleghe operative di pianificazione, secondo le modalità che saranno declinate nel verbale di Assemblea di nomina o successivi; in ogni caso sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione in caso di prolungato impedimento del Presidente nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il mandato del Vicepresidente è strettamente connesso con quello del Presidente e pertanto dura per il biennio della Presidenza che lo propone ed è rinnovabile in continuità con il Presidente stesso. In caso di cessazione anticipata del Presidente dal suo mandato, il Vicepresidente uscente resta in carica sino alla nomina del nuovo Presidente e convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali vacanti.

Art. 10 Organo di controllo

1. L'Organo di Controllo, che esercita la vigilanza contabile e amministrativa della Associazione, è nominato nel caso sia obbligatorio per legge o per libera determinazione dell'Assemblea.
2. L'Organo di Controllo è monocratico, eletto dalla Assemblea e scelto tra persone iscritte nell'elenco dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell'Economia.
3. Si applica l'articolo 2399 del Codice Civile sulle cause di ineleggibilità e decadenza dell'Organo di Controllo.

4. L'Organo di Controllo vigila sulla osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Riferisce su eventuali disfunzioni riscontrate nel corso dell'attività di controllo, suggerendo anche gli opportuni interventi; su richiesta del Presidente esprime pareri su questioni di carattere economico-contabile.
5. L'Organo di Controllo può partecipare alle riunioni dell'Assemblea.
6. L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.
7. All'Organo di Controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti.

Art. 11 Patrimonio, finanziamento e proventi

1. Il patrimonio dell'Associazione si compone del fondo di dotazione e delle riserve.
2. Il fondo di dotazione è incrementato da ogni somma espressamente destinata a tale scopo.
3. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie.
4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione incrementano il patrimonio dell'Associazione e sono destinati a riserva o a incremento del fondo di dotazione.
5. È, in ogni caso, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
6. Nessun associato può vantare alcun diritto sul fondo comune e sul patrimonio della Associazione.
7. All'attività dell'Associazione si provvede mediante utilizzo:
 - a. del contributo associativo annuale;
 - b. da rendite sia patrimoniali che finanziarie;
 - c. delle entrate derivanti dallo svolgimento delle attività statutarie;
 - d. delle erogazioni e dei contributi di persone fisiche, enti pubblici e privati, imprese e associazioni.

Art. 12 Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio di esercizio, entro 5 mesi. Il bilancio è redatto secondo le disposizioni in vigore al momento della redazione.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno il Presidente predispone il bilancio di previsione per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 13 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 14 Clausole di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto e dall'atto costitutivo, si applicano le vigenti norme del Codice civile e delle altre leggi vigenti.

Art. 15 Disposizioni in caso di scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio residuo al termine della liquidazione, sarà devoluto ad enti aventi finalità analoghe alla medesima o a fini di pubblica utilità.

FIRMATO: ORMES CORRADINI

RITA MERONE - NOTAIO